



Comunità Montana di Valle Camonica

DETERMINAZIONE

PARCO ADAMELLO

NUMERO GENERALE	650
DATA	01/12/2025

OGGETTO :

**PIANO LOMBARDIA L.R. 9/2020 – CONTRIBUTI REGIONALI
PER IL POTENZIAMENTO STRUTTURALE ED
INFRASTRUTTURALE DEI PARCHI REGIONALI E DELLE
RISERVE NATURALI – ANNO 2025.**

**AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA VALUTAZIONE
ARCHEOLOGICA PREVENTIVA E RELAZIONE STORICA A
CORREDO DEL PROGETTO “I GIARDINI DELLA VALLE DI
STABIO: REALIZZAZIONE DI UN OSSERVATORIO
FLORISTICO MEDIANTE LA RISTRUTTURAZIONE DI
EDIFICIO RURALE IN COMUNE DI NIARDO.” - CUP
G74J25000800002.**

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETTERA B)

D.LGS. 36/2023. - CIG: B945AD72F5.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PARCO ADAMELLO E TUTELA AMBIENTALE**

PREMESSO CHE:

- con deliberazione assembleare n. 25 in data 16/12/2024, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2025/2027;
- con deliberazione assembleare n. 26 in data 16/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2025/2027;
- con Decreto del Presidente n. 18/2024 in data 30/12/2024 prot. 14644, sono stati individuati i Responsabili di Servizio per l'anno 2025 integrato con decreto del Presidente n. 5/2025 in data 26/02/2025 prot. 2436 di nomina del responsabile del servizio agricoltura;
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 250 in data 30/12/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.);
- con Convenzione in data 30/04/2012 la cui scadenza è stata prorogata al 30/04/2032 con deliberazione dell'Assemblea n. 33 del 27/12/2021, è stata approvata la Gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica.

VISTA la determinazione n. 218 in data 30/04/2025 del responsabile del servizio economico finanziario di applicazione della quota vincolata del risultato di amministrazione 2024 ai sensi degli articoli 175 e 187 del d. lgs. 267/2000 ed ai sensi del vigente regolamento di contabilità dell'ente;

PRESO ATTO delle previsioni di intervento illustrate nella relazione di accompagnamento al Documento Unico di Programmazione 2025/2027;

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale della Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi di Regione Lombardia n. 10562 del 24/07/2025 e relativi allegati aventi ad oggetto l'approvazione delle disposizioni per la presentazione di progetti per la realizzazione di interventi di potenziamento strutturale e infrastrutturale, da parte degli Enti gestori dei parchi regionali e delle riserve naturali di cui all'art. 8, c. 5, della L.R. n.12/2011, in attuazione della D.G.R. XII 4697 del 07/07/2025 con la quale sono state messe a disposizione risorse per un importo complessivo di € 4.920.485,00;

VISTO l'Allegato A al suddetto decreto che definisce i contenuti del bando e, nello specifico, dispone per il Parco dell'Adamello (Parco di Categoria 1) la possibilità di accedere ad un contributo per l'importo massimo di € 311.630,72 in conto capitale a fondo perduto fino al 100% del valore delle opere finanziate, in deroga al limite percentuale di cui al c. 2 dell'art. 28 sexies della L.R. 34/1978 (ai sensi della L.R. 9/2020 art. 1 c. 18);

PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 155 in data 22/09/2025 veniva approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Piano Lombardia L.R. 9/2020 – Assegnazione di contributi regionali per il potenziamento strutturale ed infrastrutturale dei parchi regionali e delle riserve naturali. approvazione in linea tecnica delle seguenti proposte progettuali:

- I. "I Giardini della Valle di Stabio": realizzazione di un osservatorio floristico mediante la ristrutturazione di edificio rurale in comune di Niardo.
- II. Manutenzione straordinaria del sentiero 72b, del sentiero 24, del sentiero 640 e del sentiero 642, nel Parco dell'Adamello";

RICHIAMATA, in particolare, la prima delle due proposte progettuali indicate, relativa alla ristrutturazione di un edificio rurale nella Valle di Stabio in Comune di Niardo; la domanda di adesione al bando è stata presentata lo scorso 29 settembre ed ammessa a finanziamento per € 211.630,72;

RITENUTO NECESSARIO, considerata l'ubicazione dell'immobile, effettuare una valutazione archeologica preventiva dell'area di intervento per determinare l'eventuale presenza di reperti archeologici e definire, di conseguenza, adeguate misure di salvaguardia e tutela degli stessi;

RILEVATO che, all'interno dell'Ente, non vi sono dipendenti di ruolo in possesso dei requisiti di competenza e professionalità per svolgere l'incarico in argomento;

RITENUTO, pertanto, di acquisire un servizio esterno afferente all'espletamento dell'incarico e valutato di provvedere alla sua acquisizione mediante affidamento a soggetto specializzato dotato della necessaria professionalità, conoscenza dei luoghi e competenza;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012 e dell'articolo 11, comma 6, della Legge di conversione n. 115/2011, la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, D.L. n. 95/2012, legge di conversione n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012;

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di

committenza per i beni o servizi in oggetto ovvero le convenzioni stipulate sono esaurite;

DATO ATTO che il servizio da acquisire è di importo inferiore a € 5.000,00 e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA o altri mercati elettronici ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006;

ATTESO che l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad € 140.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

TENUTO CONTO della particolare specializzazione e dell'esperienza maturata dal Dott. Marco Mottinelli con studio in Gussago (BS), Via Stretta n. 27 il quale ha svolto diversi incarichi precedentemente affidati dall'Ente, tutti in modo soddisfacente, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;

CONSIDERATO l'art. 49 del D.lgs. 36/2023 *Principio di rotazione degli affidamenti* che, al comma 2, sancisce il divieto di affidamento e aggiudicazione di un appalto al contraente uscente, nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi;

EVIDENZIATO che la deroga al principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, è comunque consentita per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000;

DATO ATTO che il sottoscritto Responsabile del Servizio ha richiesto, per le vie brevi, un'offerta economica relativa all'espletamento dell'incarico per la valutazione archeologica preventiva e la redazione di relazione storica a corredo del progetto in argomento al Dott. Marco Mottinelli, indicando le condizioni essenziali del contratto nonché i termini di esecuzione dello stesso;

VISTA l'offerta economica assunta al prot. n. 0013735 del 24/11/2025, presentata dal Dott. Marco Mottinelli per la prestazione professionale sopra descritta, nel rispetto delle condizioni richieste che si intendono pertanto accettate, per un importo pari a € 1.100,00 oltre oneri previdenziali al 4%, operazione in franchigia da IVA (regime forfettario) per un totale di € 1.144,00;

RICHIAMTO l'art. 52, comma 1, del d.lgs. 36/2023 che dispone "*Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno*";

CONSIDERATO che l'operatore economico ha dichiarato il possesso dei requisiti richiesti e che la documentazione relativa è stata assunta al prot. n. 0013800 del 24/11/2025;

DATO ATTO che la stazione appaltante ricorre alla facoltà di non richiedere la garanzia definitiva di cui all'art. 53, co. 4 del D.lgs. n. 36/2023 considerando che il professionista affidatario risulta aver regolarmente svolto in passato altri incarichi professionali denotando, pertanto, la tendenza ad onorare le obbligazioni contrattuali;

RILEVATO il caso che, in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

RITENUTO di affidare l'esecuzione del servizio sopra specificato al Dott. Marco Mottinelli con studio in Gussago (BS), Via Stretta n. 27, P.IVA 03783130986 in quanto trattasi di professionista che, per competenza e pregressa esperienza dimostrate, presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione del servizio; egli, inoltre, si è dimostrato disponibile ad eseguire l'appalto alle condizioni ritenute congrue dal RUP;

VISTO il DURC online prot. INPS_47985485 del 24/10/2025 avente scadenza il 21/02/2026 con il quale è attestata la regolarità contributiva del Dott. Marco Mottinelli;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente Determinazione a contrattare, indicando quanto segue:

- a il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

CONSIDERATO che il CIG di riferimento del presente affidamento è il B945AD72F5;

ATTESTATO che il sottoscritto e il personale istruttore del procedimento non versano in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i., del DPR 62/2013, nonché dell'art. 152 del D.lgs. 36/2023;

RICHIAMATI:

- il D.lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011;
- il D.lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

CONSIDERATO:

- che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione.

DETERMINA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di affidare, per le ragioni espresse, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 al Dott. Marco Mottinelli con studio in Gussago (BS), Via Stretta n. 27 P.IVA 03783130986 l'espletamento dell'incarico relativo alla valutazione archeologica preventiva e alla redazione della relazione storica a corredo del progetto "*I Giardini della Valle di Stabio: realizzazione di un osservatorio floristico mediante la ristrutturazione di edificio rurale in comune di Niardo*". L'offerta economica presentata dal professionista ed assunta al prot. n. 0013735 del 24/11/2025 è di importo € 1.100,00 oltre oneri previdenziali al 4%, operazione in franchigia da IVA (regime forfettario) per un totale di € 1.144,00;
3. di stabilire quanto segue in relazione all'articolo 192 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 s.m.i.:
 - a fine da perseguire: valutazione preventiva volta a verificare l'eventuale presenza di beni archeologici nell'area interessata dalla ristrutturazione in argomento; lo scopo consiste nel conciliare le esigenze di tutela del patrimonio culturale e la pianificazione delle fasi progettuali, riducendo ritardi e costi imprevisti;
 - b oggetto del contratto: verifica preventiva dell'interesse archeologico attraverso la valutazione preliminare del rischio archeologico e la redazione di una relazione storica per garantire la tutela dei luoghi e del patrimonio archeologico eventualmente rinvenuto, orientando la pianificazione delle fasi progettuali;
 - c forma del contratto: scrittura privata con scambio di corrispondenza;
 - d clausole ritenute essenziali:
 - termine esecuzione incarico: 15 febbraio 2026;
 - pagamento: a servizio completato, previa emissione di regolare fattura;
 - per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina

economica dei rapporti tra le parti, si fa riferimento al preventivo di spesa del professionista, alla corrispondenza fra le parti, al presente atto e alle norme di legge e di regolamenti in materia;

4. di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, la spesa in argomento come da prospetto che segue:

Missione	9	Programma	2	Titolo	2	Macroaggregato	5	UEB	9999999
Creditore			Dott. Marco Mottinelli						
Codice fiscale			<i>dati personali anagrafati</i>						
Oggetto/Causale			Valutazione archeologica preventiva e relazione storica a corredo del progetto "I Giardini della Valle di Stabio": realizzazione di un osservatorio floristico mediante la ristrutturazione di edificio rurale in Comune di Niardo						
Importo			€ 1.144,00						

5. di imputare la spesa di € 1.144,00 in relazione all'esigibilità dell'obbligazione (scadenza giuridica), come segue:

Esercizio	Piano dei conti finanziario	Capitolo/articolo	Importo
2025	2.05.99.99.999	2560/0 <i>LR9/2020 Piano Lombardia. Attuazione interventi finanziati con contributi regionali per il potenziamento strutturale e infrastrutturale</i>	€ 1.144,00

6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, saranno assolti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
7. di dare atto che la liquidazione e il pagamento dei corrispettivi spettanti al professionista incaricato seguiranno come da risultanze contrattuali e ad emissione di regolari fatture;
8. di trasmettere, per quanto di competenza, la presente Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per la registrazione dell'impegno della spesa ed al Responsabile di Segreteria per la pubblicazione del presente atto;
9. di trasmettere a mezzo PEC al Dott. Marco Mottinelli la presente determinazione e dare valore contrattuale al presente atto ai sensi dell'articolo 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023;
10. di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro e non oltre 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello stato entro 120 gg.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Parco Adamello
Guido Pietro Calvi / InfoCert S.p.A.